

CORTE DEI CONTI



0022901-21/06/2012-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

10 LUG 2012

Cons. Riccardo VENTURA

ALL. 4

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

12035

VISTO l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l'estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attività lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresì, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, con il Ministero della sanità, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

VISTO l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati ed agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al Decreto Legislativo 479/1994;

VISTO il decreto 10 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina del Commissario straordinario dell'INAIL;

CONSIDERATO che negli anni dal 2005 al 2009 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in misura pari al 9,98 per cento, con una variazione quindi inferiore al 10 per cento, e che occorre rideterminare le retribuzioni convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite, ai sensi dell'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25;

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2011 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi con decorrenza 1° luglio 2011;

VISTA la determina del Commissario straordinario dell'INAIL n. 127 del 18 aprile 2012, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO il parere della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 30 marzo 2012;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla rivalutazione delle rendite per l'anno 2012;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il parere della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute relativo alla rivalutazione delle rendite per l'anno 2012;

VISTA la Conferenza di servizi, tenuta in data 18 maggio 2012, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n.41, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2012, nelle misure di seguito esposte:

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 24.651,52 x 1,0270= 25.317,11
Eventi anno 2006	Euro 24.469,27 x 1,0270= 25.129,94
Eventi anno 2007	Euro 25.114,87 x 1,0270= 25.792,97
Eventi anno 2008	Euro 24.901,10 x 1,0270= 25.573,43
Eventi anno 2009, 2010, 2011 e 2012	Euro 24.894,71 x 1,0270= 25.566,87

Art. 2.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma,

IL MINISTRO

